

DELIBERA N. 103/09/CSP

**Esposto della lista Liberal Democratici – Maie nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a. (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7 e Mtv)
per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, recante “*Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”;

VISTO l'esposto a firma dell'Onorevole Italo Tanoni, in qualità di legale rappresentante del movimento politico “Liberal Democratici - Maie”, pervenuto in data 25 maggio 2009 (prot. n. 0041090), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 9 e il 16 maggio 2009, non è stato attribuito alcuno spazio relativo al tempo di antenna in tutte le edizioni dei telegiornali TgLa7 e MTvFlash e nei programmi di approfondimento e rubriche delle testate La7 e MTV;

VISTA la nota in data 26 maggio 2009 (prot. n. 0041344) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale

sono state richieste alla società Telecom Italia Media S.p.a., le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Telecom Italia Media S.p.a., pervenuta in data 27 maggio 2009 (prot. n. 0041739, nella quale la concessionaria, oltre che eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità della segnalazione, nel merito ha dichiarato quanto segue:

- relativamente al periodo compreso tra il 9 maggio e il 16 maggio 2009 si fa presente che sino al 9 maggio u.s. non vi è stata certezza alcuna in ordine all'ammissione della lista denunciante e quindi della sua identificazione quale soggetto politico avente titolo ai sensi della delibera n. 57/09/CSP, stante la nota mancanza di alcun flusso informativo ufficiale del Ministero dell'Interno;
- tale situazione di incertezza – dipesa anche dalla mancata coincidenza delle date di presentazione delle liste dei candidati (segnatamente il 29 aprile per le elezioni europee e il 9 maggio per le elezioni amministrative) ha generato una situazione di estrema difficoltà di cui l'Autorità non può che tenere in considerazione;
- il soggetto politico esponente è stato presente nei programmi di informazione della società concessionaria, attraverso la partecipazione dell'onorevole Daniela Melchiorre nel TGLa7 del 19 maggio 2009, ore 12.30 con un tempo di parola di trenta secondi, del 26 maggio successivo, stessa ora, con un tempo di parola di quasi tre minuti, nonché sarà ospite del programma "Omnibus" del 28 maggio p.v.;
- inoltre, quanto a MTV, la stessa rappresentante della lista esponente, onorevole Melchiorre, è intervenuta nel notiziario MTV Flash del 26 maggio 2009, ore 20.00 con un tempo pari a venti secondi;

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del

totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato secondo le previsioni della delibera n. 57/09/CSP ;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, l'Autorità, con specifico riferimento ai dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all'8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente ha indirizzato a tutte le emittenti televisive nazionali una diffida ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attendesi ai criteri esegetici ed applicativi ivi richiamati;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esposto in questione, che si riferisce al periodo dal 9 al 16 maggio 2009, è ricompreso nell'ambito della citata diffida;

CONSIDERATO che la società Telecom Italia Media Spa, in ottemperanza alla citata diffida, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista Liberal Democratici – MAIE.

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza alla citata diffida;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

La società Telecom Italia Media S.p.A., con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti, 229, in ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla Lista Liberal Democratici – MAIE .

La mancata ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP e alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell' articolo 23 bis, comma 2, della

legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci